Pagina 2/3 Foglio 1/4

Professioni tra trasparenza e lavoro in team

Le recenti novità incentivano reti e società e obbligano ai preventivi scritti

Federica Micardi

Il futuro delle professioni pone le sue radici nel recente passato. Il Jobs act degli autonomi, legge 81 del 22 maggio 2017, e la legge sulla concorrenza, la numero 124/2017 in vigore dal 29 agosto, hanno creato il trampolino che dovrebbe "lanciare" le professioni, ancora molto legate alle abilità del singolo, in un mondo più ampio dove il lavoro di team può affiancarsi a quello individuale.

Cambia anche l'approccio con il cliente con l'introduzione del preventivo obbligatorio in forma scritta. Più trasparenza e più chiarezza, ovviamente nei limiti del possibile, dato che un servizio professionale si svolge nel tempo e le condizioni che pesano sui costi potrebbero cambiare. In tema di parcelle - l'altro lato del preventivo - è molto attuale la questione dell"equo compenso", sia per gli avvocati che per le altre professioni. Per i primi la commissione Giustizia della Cameraha deciso di adottare, quale testo base, il disegno di legge presentato dal Governo (Ac 4631) e il termine per presentare gli emendamenti è fissato per domani, giovedì 28 settembre. Per le altre professioni, invece, alla commissione Lavoro del Senato è già iniziato il vaglio del Ddl Sacconi (As 2858). Tornando a Jobs act autonomi e legge sulla Concorrenza, ci sono novità che riguardano tutti i professionisti, come l'obbligo

del preventivo scritto o la possibilità di creare reti anche tra professionisti non iscritti al Registro imprese e altre che interessano specifiche professioni.

IL PREVENTIVO SCRITTO

Ma andiamo con ordine, cominciando con le novità generali più importanti. La prima è certamente l'obbligo di fornire un preventivo in forma cartacea o digitale; in passato l'obbligatorietà scattava solo su esplicita richiesta del cliente. Cade, dunque, questa condizione. Il preventivo deve anche essere esaustivo: quindi viene richiesto di scendere nel dettaglio. Questa richiesta di trasparenza può rivelarsi più o meno complessa a seconda del tipo di servizio. Cisono infatti professioni, come quella di ingegnere, biologo o geometra dove lo svolgimento della prestazioneèdinormapiùfacilmenteprevedibile. Per altre professioni, come l'avvocato o il medico, il risultato può essere meno scontato e non dipende solo dall'abilità del professionista scelto. Fatte queste premesse è comunque importante che il cliente abbia chiaro qual è la cifra che potrebbe dover mettere sul piatto, e si tratta di un'informazione che di certo condizionerà la sua

Altro obbligo, che già esisteva ma che oggi amplia la sua portata, è quello dell'assicurazione, che è obbligatoria per i professionisti già dal 2012 - ma è condizionata dal varo da parte degli ordinamenti professionali come è già accaduto per avvocati e professioni sanitarie – eora con le nuove regole è più tutelante grazie alla copertura decennale. Prima, infatti, la copertura assicurativa terminava con la fine del contratto ora non è più necessariamente così, e se "l'errore professionale" commesso quando il contratto era in essere si palesane gli anni successivi, la tute la assicu-

rativa funziona grazie alla cosiddetta ultrattività - che le compagnie assicurativedevono obbligatoriamente offrire - ovviamente non all'infinito ma per unarcotemporale di dieci anni a partire dalla scadenza del contratto.

Il legislatore è poi tornato nuovamente su un tema non nuovo ma che stenta a decollare: le società tra professionisti. Si possono costituire dal 2012 in base alla legge 183/2011, articolo 10 ma a oggi sono poche (meno di 2mila). Le norme più recenti hanno quindi cercato di aggiustare il tiro per dare loro più appeal.

SOCIETÀ AD AMPIO RAGGIO


La legge 124 ha, quindi, rivisto alcune regole sulle società fra avvocati, di ingegneria e per la gestione delle farmacie.Lanormainteressapotenzialmente quasi 600 mila professionisti. Gli avvocati potranno costituire le Sta (società tra avvocati), che non sono più vincolateallaformadiSncmapossono essere indifferentemente una società di persone, una società di capitali oppure una società cooperativa. Le società di capitali potranno essere titolari di farmacie, una possibilità riservata finorasoloaifarmacistiiscrittiall'Albo.A differenza di quanto stabilito per le società degli avvocati, non c'è alcun limite alle quote che il socio di capitale può detenere: benché il direttore debbacomunque essere un farmacista, il controllo della società potrà essere esercitato da una qualunque società o persona fisica non farmacista e una sola società potrà controllare fino al 20% delle farmaciediciascuna Regione oprovincia autonoma. Per le società di ingegneria, infine, la norma "sana" i contratti stipulati da queste con soggetti privati dall'entrata in vigore della legge Bersani (la n. 266/1997) e inserisce l'obbligo assicurativo e di iscrizione a un elenco gestito dal l'Anac.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 2/3

Foglio 2/4

I punti chiave della riforma



La legge, accogliendo anche il rilievo espresso dall'Antitrust nel 2014, prevede che tutti i professionisti - avvocati compresi e dallo scorso 29 agosto, data di entrata in vigore della legge concorrenza, devono comunicare la previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa. Un primo tentativo di inserire l'obbligo del preventivo per gli ordinistici è stato fatto nel 2012 da Monti, con il DI 1/2012 (lo stesso che ha abrogato le tariffe) ma era sufficiente comunicarlo " a voce" e per gli avvocati andava fornito solo su espressa richiesta del cliente. Queste aperture, nei fatti, si sono

tradotte in preventivi di massima o parcelle inattese. Insomma, la legge questa volta ci riprova, impone l'obbligo, e prevede una forma ripetibile e quindi scritta o digitale. I timori delle professioni soprattutto alcune - sono legati alla difficoltà di prevedere tutte le possibili evoluzioni, pericolo che si può scongiurare aggiornando il preventivo a fronte delle mutate condizioni: altro timore è legato all'effetto disincentivante del preventivo; c'è però chi evidenzia come un documento scritto tutela anche i professionisti che in questi anni di crisi hanno incontrato forti difficoltà a farsi pagare






Assicurazione professionale obbligatoria per gli avvocati ed estensione della tutela assicurativa per tutte le altre professioni. Sono le novità in materia assicurativa operative da quest'anno. Per gli avvocati, l'obbligo è previsto dal decreto ministeriale del 22 settembre 2016 (si veda la scheda sugli avvocati). Per le altre professioni che già dal 2012 avevano l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione, la legge sulla concorrenza ha ampliato la loro efficacia nel tempo; in pratica le polizze assicurative di responsabilità civile (rc) professionale devono prevedere la ultrattività della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima

volta entro i dieci anni successivi alla scadenza del contratto, purché il sinistro si sia verificato nel periodo di vigenza contrattuale. Quest'obbligo scatta anche per le polizze già in essere e non arrivate a scadenza che quindi hanno richiesto una ricontrattazione.

Prima di queste novità sia la denuncia del danno che il comportamento che lo aveva causato dovevano verificarsi in vigenza di polizza. I professionisti dovranno stare attenti ad altri aspetti che la legge non prevede espressamente, il rinnovo in caso di sinistro, la franchigia o la

reversibilità agli eredi della copertura

assicurativa




Le società tra professionisti si possono costituire già dal 2012, ma ad oggi ne sono nate meno di 2mila. Le professioni a cui era preclusa questa possibilità sono due, i notai, in quanto svolgono un'attività di "pubblici ufficiali" e gli avvocati perché in attesa di una specifica regolamentazione che ora è arrivata

Le Stp possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative; ed è previsto che esse evidenzino la loro particolare natura rispetto alle società "normali" apponendo, nella ragione sociale, l'espressione «società tra professionisti».

. Possono partecipare a una Stp anche soci non professionisti ma con dei limiti posti per evitare che un "non" professionista controlli di fatto la società. Sono lecite le società multiprofessionali - eventuali limiti possono arrivare dai regolamenti di incompatibilità delle diverse professioni - e di recente è stato prevista l'impossibilità per il professionista di partecipare a più di una Stp. A tutela del rapporto fiduciario che si instaura con il libero professionista il cliente della Stp avrà sempre come referente uno specifico professionista che potrà indicare lui o essere scelto dalla società. Nel silenzio della legge la giurisprudenza ha considerato le Stp soggetti non fallibili


Pagina 2/3

Foglio 3/4




Il Jobs act degli autonomi, legge 81/2017, ha introdotto il modello operativo che consente ai professionisti di organizzarsi in rete tra di loro oppure di partecipare alle reti miste, formate da imprese e lavoratori autonomi; possibilità fino ad ora consentita sono ai professionisti iscritti al registro delle imprese. Ma non solo: i professionisti potranno anche costituire consorzi stabili professionali o associazioni temporanee professionali. La novità crea le condizioni per permettere ai professionisti di partecipare a bandi di appalto specifici per l'assegnazione di incarichi e consulenze presso le pubbliche amministrazioni. La norma

prevede anche che la pubblica amministrazione si adoperi per ampliare nel maggior modo possibile la partecipazione dei professionisti alle procedure di aggiudicazione. Dopo l'apertura ai professionisti dei fondi europei che per anni erano stati destinati alle solo imprese, non esistono più preclusioni per i lavoratori autonomi per l'accesso alle risorse dei Fondi sociali europei (Fse), Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e Programmi operativi nazionali (Pon) o regionali (Por). In tema di reti d'impresa resta da chiarire se sarà necessario iscrivere al Registro anche le Reti formate da soli professionisti



Crescerà (almeno potenzialmente) il numero dei notai che attualmente sono 4.219. L'aumento è stato deciso dalla legge sulla concorrenza che ha abbassato il rapporto con la popolazione da un notaio ogni 7mila abitanti ad uno ogni 5mila. Altra novità è l'introduzione del conto corrente dedicato che i notai devono obbligatoriamente aprire per versarci le somme e le imposte versate relative a una compravendita immobiliare, somme che, su richiesta del cliente, resteranno "bloccate" fino a quando l'atto di compravendita sarà trascritto nei registri immobiliari. Ai notai è preclusa la possibilità di unirsi o partecipare alle Stp. Hanno

invece, già da qualche anno, la possibilità di creare aggregazioni attraverso delle associazioni. E in merito a questa apertura la legge sulla concorrenza ha precisato l'ampliamento territoriale dell'attività introdotto nel 2012: ogni notajo può ricevere atti su tutto il territorio della regione all'interno della quale si trova il proprio distretto, e qualora il territorio coperto dalla Corte di appello di cui fa parte il notaio comprenda più regioni la competenza per territorialità deve intendersi estesa a quest'ultima. Viene anche chiarito cosa si intende "per ufficio secondario" perché resta il limite di poterne aprire solo uno




Dopo anni di incertezza la legge concorrenza chiarisce che sono validi i contratti sottoscritti tra le società di ingegneria e i privati a partire dalla data di entrata in vigore della legge Bersani (legge 7 agosto 1997, n. 266), andando così a colmare un vuoto che ha caratterizzato questa tipologia di società tra professionisti. Dal 1994 e fino al 2012 la legge consentiva in modo esplicito alle società di ingegneria di offrire i propri servizi solo nei pubblici appalti, l'apertura "ai privati" venne con la legge di stabilità del 2012 che consentì loro di operare anche nel libero mercato. La legge sulla concorrenza del 2017 ha introdotto poche ulteriori novità sul

tema delle società di ingegneria, imponendo ai contratti a decorrere dal 29 agosto 2017, la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile nonché che le attività debbano essere svolte da professionisti nominativamente indicati e iscritti negli albi professionali. È una novità anche la pubblicazione sul sito dell'Anac - l'Autorità nazionale anticorruzione - dell'elenco delle società di ingegneria. Le società di ingegneria possono assumere la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata ovvero la forma di società cooperative

Pagina 2/3

Foglio

4/4



Per gli avvocati ci sono importanti novità sia in tema di assicurazione che per loro diventa obbligatoria dall'11 ottobre prossimo sia per le forme societarie, che sono state ampliate. L'assicurazione obbligatoria è stata prevista con il decreto 22 settembre 2016 che ha chiarito in modo esplicito alcuni punti che la polizza professionale deve prevedere, e cioè: la retroattività illimitata, i massimali, la distinzione tra colpa lieve e colpa grave. Restano da stabilire tra il professionista e l'assicuratore alcuni aspetti non marginali, come: l'impatto sulla polizza in caso di sinistrosità, il tipo di franchigia, l'ultrattività per gli eredi. Sarà possibile vedere nascere anche in

Italia studi legali in "stile" anglosassone. La legge sulla concorrenza ha infatti aperto agli avvocati la possibilità di una Sta (società tra avvocati) che non è più vincolata alla forma di Snc ma può essere indifferentemente una società di persone, una società di capitali oppure una società cooperativa. Quest'ultima permette di superare una serie di criticità, come la responsabilità illimitata.

La legge concorrenza apre anche al socio "non avvocato" e al socio "non persona fisica"; il limite dei due terzi riservato ai soci professionisti attiene per i soli avvocati - oltre che ai diritti di voto anche alla partecipazione al capitale sociale



Medici. Per l'assicurazione obbligatoria, il legislatore ha demandato a un decreto del ministero dello Sviluppo economico l'individuazione dei requisiti minimi delle polizze rc professionali. Tale decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il termine ordinatorio del 30 luglio scorso ma, a oggi, ancora non ve n'è traccia

Odontoiatri. Cambiano le regole per i dentisti che svolgono l'attività in forma societaria: l'esercizio sarà consentito solo alle strutture che hanno un direttore sanitario iscritto all'albo; e anche i soggetti che erogheranno le prestazioni all'interno di queste società dovranno possedere i titoli di abilitazione necessari

Farmacisti. Le società di capitale potranno controllare le farmacie, ma dovranno rispettare un tetto del 20% su base regionale; viene invece tolto il limite delle quattro licenze in capo a un'identica società. I farmaci di fascia C continuano a essere venduti solo in farmacia. Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica. Tra le novità più rilevanti, l'ingresso di società di capitale nella titolarità delle farmacie private. La legge stabilisce, però, un "tetto": è vietato, infatti, il controllo diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20% delle farmacie della stessa Regione



